

Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 24 ottobre 2019 (Dep. 20 febbraio 2020) n. 4498. Presidente:
D'ASCOLA. Relatore: SCARPA.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale	Presidente
Dott. ABETE Luigi	Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe	Consigliere
Dott. SCARPA Antonio	rel. Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21686-2018 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CCIAA DI FOGGIA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUIGI PRENCIPE;

- *ricorrente* -

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo
studio dell'avvocato LETIZIA TAMBURRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato
MARIO LISCIO;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1152/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

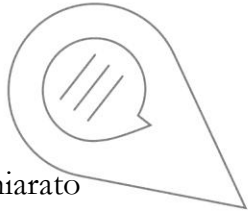
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (c.c.I.A.A.) di Foggia ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 23 aprile 2018, n. 1152/2018, resa dal Tribunale di Foggia.

Resiste con controricorso A.F..

A.F., sindaco della Daunia s.p.a., propose opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 2011/618 del 5 marzo 2012 emessa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (c.c.I.A.A.) di Foggia, per l'importo di Euro 245,00, di cui Euro 206,00 a titolo di sanzione amministrativa, per aver omesso di iscrivere nel registro delle imprese, entro il termine di trenta giorni, la cessazione dell'amministratore unico dall'ufficio (art. 2385 c.c., comma 3, e art. 2630 c.c.), avendo depositato l'istanza di iscrizione soltanto il 22 novembre 2010. Il Giudice di pace di Foggia respinse l'opposizione.

Il Tribunale di Foggia ha poi accolto l'appello di A.F., osservando come la deliberazione assembleare del 23 settembre 2010 avesse confermato nella carica di amministratore per i successivi tre esercizi il signor D.C.G., il che escludeva che si fosse verificata una "cessazione" dall'ufficio, con conseguente continuità della carica, non avendo l'amministratore riletto rinunziato all'ufficio.

L'unico motivo di ricorso della c.c.I.A.A. di Foggia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2383 e 2385 c.c., atteso che con la deliberazione assembleare del 23 settembre 2010 si era comunque determinata la cessazione dalla carica dell'amministratore D.C.G. per scadenza del termine ed era perciò travisa l'iscrizione poi eseguita il 22 novembre 2010.



Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato.

A norma dell'art. 2383 c.c.:

"La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2351, 2449 e 2450 c.c..

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al comma 4, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza".

L'art. 2385 c.c. stabilisce invece:

"L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario,



dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

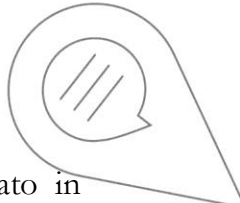
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale".

L'omessa esecuzione della comunicazione presso il registro delle imprese trova poi sanzione nell'art. 2630 c.c. Dalla lettura delle norme richiamate, emerge quindi che:

- 1) gli amministratori nominati dall'assemblea possono rimanere in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono automaticamente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio;
- 2) gli amministratori sono rieleggibili, salva diversa disposizione statutaria;
- 3) la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto non appena il consiglio di amministrazione sia stato ricostituito;
- 4) la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni a cura dei sindaci.

Il Codice Civile non prevede, pertanto, la "conferma" dell'amministratore, come sostenuto dal Tribunale di Foggia.

Ogni amministratore cessa dall'incarico (per rinuncia, decadenza, revoca o, appunto, scadenza del termine) e può essere riletto. La delibera di nomina e la delibera di rielezione dell'amministratore hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. La cessazione dell'amministratore dall'ufficio, benchè riletto, determina, quindi, l'obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini della opponibilità ai terzi (arg. da Cass. Sez. 1, 07/07/1982, n. 4045; Cass. Sez. 3, 24/02/1994, n. 1886).



Il controricorrente deduce, peraltro, che l'amministratore D.C.G. avrebbe operato in prorogatio ex art. 2385 c.c., comma 2, quanto meno fino al 23 ottobre 2010, allorchè il medesimo accettò la nuova nomina del 23 settembre 2010. Si tratta di allegazione che dovrà essere verificata in sede di rinvio, considerando, peraltro, come l'art. 2385 c.c., comma 2, ha soltanto lo scopo di assicurare la contestualità tra cessazione del precedente amministratore per scadenza dalla carica e sostituzione mediante nomina ed accettazione del nuovo amministratore (Cass. Sez. 1, 05/09/1997, n. 8612; Cass. Sez. I, 11/12/1979, n. 6454; Cass. Sez. 1, 09/08/1977, n. 3650).

La sentenza impugnata va perciò cassata, con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, che riesaminerà la causa uniformandosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti, regolando altresì le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.